

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 10 del 25.03.2009

In vigore dal 1 gennaio 2009

INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - PRINCIPI GENERALI | 1 |
| Articolo 1 Oggetto e scopo del Regolamento | 1 |
| Articolo 2 Limiti alla potestà regolamentare | 1 |
| TITOLO II - ENTRATE PROVINCIALI | 1 |
| Articolo 3 Individuazione delle entrate | 1 |
| Articolo 4 Regolamenti per tipologie di entrate | 2 |
| Articolo 5 Aliquote, tariffe e prezzi | 2 |
| Articolo 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni | 3 |
| TITOLO III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE | 3 |
| Articolo 7 Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie | 3 |
| Articolo 8 Efficacia temporale delle norme tributarie | 3 |
| Articolo 9 Rapporti con il contribuente ed informazione. | 4 |
| Articolo 10 Conoscenza degli atti e semplificazione | 4 |
| Articolo 11 Interpello del contribuente. | 5 |
| TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE | 6 |
| Articolo 12 Soggetti responsabili delle entrate | 6 |
| Articolo 13 Modalità di versamento | 6 |
| Articolo 14 Attività di verifica e di controllo | 7 |
| Articolo 15 Poteri ispettivi | 7 |
| Articolo 16 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria | 7 |
| Articolo 17 Dilazioni di pagamento | 8 |
| Articolo 18 Sanzioni e ravvedimento | 9 |
| Articolo 19 Rimborsi | 9 |
| TITOLO V - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE | 10 |
| Articolo 20 Riscossione coattiva | 10 |
| Articolo 21 Esonero dalle procedure | 10 |
| Articolo 22 Tutela giudiziaria | 11 |
| Articolo 23 Autotutela | 11 |
| TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 12 |
| Articolo 24 Concessionari della riscossione | 12 |
| Articolo 25 Disposizioni transitorie e finali | 12 |



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, concernenti la potestà regolamentare generale delle province in materia tributaria.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di quella tributaria in particolare, nonché al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione Pubblica, nel rispetto dei principi stabiliti con la legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente) e successive modificazioni.

Articolo 2 Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, in base all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 3 Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:



- i tributi provinciali;
- le addizionali provinciali a tributi erariali, regionali e comunali;
- le entrate derivanti da servizi pubblici;
- le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza delle Province;
- le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative e provvedimenti giudiziari;
- le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

Articolo 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti.
2. I Regolamenti divengono efficaci a partire dai termini previsti dalla normativa di legge vigente al momento della loro adozione.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie sono comunicati al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alle deliberazioni di approvazione, e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Alla Giunta compete la determinazione dei canoni, delle aliquote e delle tariffe nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, da regolamenti specifici e fermo restando le disposizioni previste dal D. Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni nell'ipotesi di dissesto finanziario.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/06 (finanziaria 2007). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.



Articolo 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, tenuto conto delle leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente o delle altre deliberazioni di cui all'art. 5, che abbiano carattere inderogabile, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

TITOLO III

TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 7


Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie

1. La Provincia esercita la potestà regolamentare in materia di tributi adeguando i propri regolamenti, e le conseguenti azioni di amministrazione diretta attiva in materia, ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla Legge 17 Luglio 2000 n. 212, "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti dei contribuenti".
2. I regolamenti che contengono disposizioni di natura tributaria devono fare menzione dell'oggetto nel titolo, ed i singoli articoli, nella corrispondente rubrica, devono indicare in modo specifico l'oggetto delle relative disposizioni.
3. Qualora i singoli regolamenti contengano richiami a disposizioni appartenenti ad altre fonti normative, essi devono anche riportare il contenuto delle stesse.
4. Le disposizioni modificative dei singoli regolamenti devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. In attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali, con provvedimento del Consiglio Provinciale, in conformità al disposto dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni dei Consigli Provinciali, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Articolo 8

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni



tributarie non hanno effetto retroattivo.

2. Le disposizioni normative di natura tributaria non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione o decadenza possono essere prorogati solo sulla base di disposizioni di legge.

Articolo 9


Rapporti con il contribuente ed informazione

1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa in materia di entrate tributarie, l'amministrazione imposta i rapporti con l'utenza improntandoli a criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa conoscenza delle disposizioni di natura regolamentare emanate dalla Stessa in materia di tributi e di altre tipologie di entrate, predisponendone la disponibilità di libera consultazione presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Ente; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Per le comunicazioni dirette alla Provincia e salvo diversa disposizione di legge fa fede, ai fini dell'individuazione della data di ricezione, il timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo della Provincia.
4. La Provincia pubblica nei modi di legge e sul proprio sito istituzionale tutti gli atti regolamentari attinenti le entrate tributarie.

Articolo 10

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. In applicazione dell'art. 6 della L. 24.07.2000 n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") l'Amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.



2. L'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza in sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. L'Amministrazione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. La Provincia non può richiedere al contribuente documentazioni ed informazioni già in suo possesso o in possesso di altre Amministrazioni, qualora il contribuente non sia tenuto a conservarle. Nel caso l'Ufficio della Pubblica Amministrazione a cui venga richiesta d'ufficio la documentazione/informazione non provveda ad inoltrarla alla Provincia entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'istanza, l'Amministrazione Provinciale informerà il contribuente di provvedere direttamente. Parimenti, devono essere accertati d'ufficio gli stati, i fatti e le qualità del soggetto, che la Provincia è tenuta a certificare direttamente nell'ambito delle funzioni d'istituto.

Articolo 11

Interpello del Contribuente

1. Ciascun contribuente, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie, può inoltrare per iscritto alla Provincia, che risponde entro 120 giorni a cura del Dirigente responsabile della relativa entrata, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni stesse riferite a casi concreti e personali, con esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Nel caso in cui la Provincia muti parere riguardo ad una risposta di cui al comma 1 del presente articolo, deve notificarlo al contribuente e tale nuova interpretazione vale dal periodo di imposta successivo a quello della notifica.
4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il Dirigente responsabile, entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino che ha inoltrato l'istanza di interpello. In tali casi, il termine di cui al comma 1 del presente articolo è di centocinquanta giorni.


TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 12 Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza della Provincia i Dirigenti del Settore al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Settore medesimo.

Articolo 13 Modalità di versamento

1. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Provinciale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - Servizio di Tesoreria;
 - c) bonifici tramite Istituti bancari e creditizi, a favore delle Tesoreria Provinciale;
 - d) assegno;
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria.
3. Ai sensi dell'art. 1 , comma 166 della Legge 296/06, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



Articolo 14

Attività di verifica e di controllo

1. I Dirigenti responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni.
3. I Dirigenti responsabili di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio devono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni alla Provincia, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 15

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Dirigente Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 16

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, da parte del Dirigente responsabile di ciascuna entrata, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i



requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il precedente comma.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La Provincia, ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge n° 296/2006 (legge finanziaria 2007), fissa la misura annua degli interessi sulla base del tasso legale periodicamente rideterminato con Decreto Ministeriale. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. La misura degli interessi così determinata è applicabile ai rapporti tributari pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

Articolo 17 **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle nuove disposizioni contenute al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 modificate dal D. Lgs. 26/2/99 n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti superiori a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima ventiquattro mesi;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dall'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare il versamento rateale delle somme dovute nei seguenti termini:
 - da Euro 250,00 fino a Euro 1.000,00 in un massimo di 12 rate mensili, di pari importo;
 - superiori a Euro 1.000,00 in un massimo di 24 rate mensili, di pari importo.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei

limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia. Si applica l'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Dirigente responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Articolo 18 **Sanzioni e ravvedimento**

1. In caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi dovuti alla Provincia, si applica la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97. L'autore della violazione può avvalersi del beneficio del ravvedimento, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 quando:

- la violazione oggetto di regolarizzazione spontanea non sia stata già constatata;
- non siano iniziate attività di controllo da parte della Provincia;
- non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento come richieste o inviti a regolarizzare la posizione debitoria.


La sanzione del 30% dell'imposta, nel caso di ricorso all'istituto del ravvedimento, è ridotta nelle misure stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Il pagamento della sanzione, la regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente tempo per tempo, maturati giorno per giorno, deve essere eseguito nei termini previsti dalla legge.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza della portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 19 **Rimborsi**

1. Il soggetto interessato può richiedere il rimborso delle somme non dovute, entro il termine stabilito dalla legge o dai regolamenti, al



Settore competente agli atti amministrativi ed alla gestione della singola entrata.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata, a pena di inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il Settore competente alla gestione della singola entrata procede all'esame della medesima e comunica, mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento amministrativo di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
4. La proroga dei termini di decadenza comporta anche la proroga dei termini per le richieste di rimborso, qualora sia consentito dalla legge.
5. Il termine di cui al comma precedente è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari al fine del compimento dell'attività istruttoria.
6. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare maturano nei termini e nella misura previsti dall'art. 1 comma 165 della legge n° 296/2006 (legge finanziaria 2007).

TITOLO V ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 20 Riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo l'inutile decorso del termine assegnato per adempiere.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre tipologie di entrate patrimoniali non aventi natura tributaria avviene con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
3. La scelta della diversa forma di riscossione è demandata al Dirigente responsabile della singola entrata.
4. La firma e la responsabilità dell'atto ingiuntivo per la riscossione coattiva delle singole entrate è di competenza del Dirigente competente alla gestione della singola entrata o di altro dipendente con posizione organizzativa, delegato dal Dirigente.

Articolo 21 Esonero dalle procedure



1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge n. 296/06, qualora la Provincia non stabilisca espressamente per ogni singolo tributo, con relativo regolamento, la soglia minima al di sotto della quale non sono dovuti versamenti o effettuati rimborsi, si applica la norma di carattere generale di cui all'art. 25 della Legge n. 289/02, che stabilisce che l'importo minimo non può essere inferiore a 12,00 euro.
2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Articolo 22 **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, la Provincia può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

Articolo 23 **Autotutela**

1. L'Amministrazione, nella persona del Dirigente del Settore al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire una lite, il Dirigente Responsabile di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Nel caso in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, il Dirigente Responsabile di cui al comma 1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia applicazione o imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto;



- d) prova dei pagamenti eseguiti;
- e) errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata non tributaria;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
- g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.

Articolo 25 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Igs. n. 446/97, è approvato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.
4. Se il presente regolamento viene approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, entra in vigore, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

* * * *